



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**  
**Ufficio III - Ambito Territoriale di Crotona**

Via Nazioni Unite, 85- 88900 Crotona

Ai candidati inseriti in GAE e GPS della Provincia di Crotona  
a mezzo pubblicazione sul sito web istituzionale A.T. Crotona

Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Crotona

Alle OO.SS. provinciali del Comparto Istruzione e Ricerca

Oggetto: personale docente aspirante ad assunzione con contratto a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche - riscontro a diffide, reclami pervenuti e istanze di accesso agli atti.

In esito alla pubblicazione delle individuazioni risultanti dalla procedura informatizzata finalizzata al conferimento delle supplenze fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, sono pervenuti all'Ufficio scrivente numerosi reclami, diffide e istanze di accesso agli atti aventi analogo contenuto.


Al fine di assicurare la tempestività dell'azione amministrativa in fase di avvio dell'anno scolastico e contestualmente fornire riscontro unico e univoco per le situazioni di seguito evidenziate, si precisa quanto di seguito.

Le segnalazioni in parola riguardano principalmente casi in cui il docente si duole di non aver ricevuto nomina o di aver ricevuto una nomina diversa da quella cui avrebbe avuto titolo: la motivazione risiede nella modalità di compilazione dell'istanza di scelta delle 150 sedi che il candidato ha prodotto.

La procedura informatizzata, infatti, nello scorrimento della graduatoria e fatti salvi i diritti di riserva per le categorie protette di cui alla legge n. 68/99 e di precedenza per le categorie beneficiarie della legge n. 104/92, arrivata alla posizione dell'aspirante "X", se non trova, fra le preferenze scelte da quell'aspirante, le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, riserva o precedenza, tratta l'aspirante come rinunciatario e quest'ultimo non potrà più ricevere nomina, anche in caso di ulteriore turno di scorrimento.

Si precisa che le sedi possono essere assegnate al candidato solo se vi è perfetta coincidenza fra le preferenze espresse e la sede risultante libera per scorrimento; a titolo di esempio non potranno essere assegnate COE con completamento in diverso comune a chi ha optato solo per le COE con completamento nello stesso comune, oppure corsi serali a chi non lo abbia espressamente richiesto indicando lo specifico codice meccanografico del plesso nel quale si svolge il corso serale.

In nessun caso l'Ufficio può sostituire le preferenze frutto di un errore nella compilazione della domanda da parte di un aspirante che ha richiesto una scuola o una tipologia di posto diversa.





***Ministero dell'Istruzione***  
***Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria***  
***Ufficio III - Ambito Territoriale di Crotona***  
*Via Nazioni Unite, 85- 88900 Crotona*

Inoltre si rappresenta il caso di aspiranti che, a parità di punti, hanno espresso preferenze di tipo “sintetiche”, ossia riguardanti l’intero Comune, Distretto, o Provincia: la procedura applica il principio di massimizzazione delle nomine ed assegna le cattedre in base al codice meccanografico crescente ricavabile dai Bollettini Ufficiali pubblicati dal Ministero dell’Istruzione.

Si precisa che, in applicazione dell’art. 12, c. 10, O.M. 112/22, “l’assegnazione dell’incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all’incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12.” Tale principio, peraltro, non innova rispetto alla modalità di conferimento delle supplenze precedentemente adottata (con individuazione “in presenza”): anche con le suddette modalità, infatti, in seconda convocazione (a seguito di rinuncia di nomina conferita su delega o a seguito di disponibilità a qualsiasi titolo sopravvenuta) gli aspiranti che, nella prima convocazione, non avevano accettato posti o spezzoni disponibili quando erano stati raggiunti in graduatoria nella loro posizione, non potevano partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze; l’ufficio operava per un diritto al completamento esclusivamente nei confronti di coloro che nella prima convocazione, in mancanza di posti interi, avevano accettato uno spezzone.

Per quanto sopra, l’Ufficio rigetta ogni istanza pervenuta con riferimento ai casi sopra esposti. Il presente riscontro è da intendersi avente valore anche in futuro per ogni analoga istanza che pervenga in relazione ai successivi turni di nomina.

La pubblicazione della presente sul sito web dello scrivente Ufficio ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

**Il Dirigente**  
**Luciano Greco**